

Regolarizzazione strutturale

L.R. n. 5 del 5 luglio 2025 e D.G.R. n. 1744/2025 del 27 ottobre 2025

MUR R.1

(Rev. Gennaio 2026)

modulo ufficiale della Regione Emilia-Romagna
regolarizzazione strutturale (sismica) di opere realizzate
in difformità rispetto ai titoli abilitativi o alle norme tecniche.

Aprile 2026 – Ing. Pivi e Ing Necula



1. **D.P.R. N. 380/2001** *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e s.m.i.
2. **Legge n. 105/2024** di conversione del **D.L. n. 69/2024** (c.d. *“Salva Casa”*)

1. L.R. n. 23/2004 – *“Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale [...]”*

2. L.R. n.19/2008 - *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*

3. L.R. n. 5/2025 – *“Modifiche alla Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 [...] e alla Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23 [...], per il recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69 [...]”*

4. L.R. 11/2025 – *“Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2026”*

5. D.G.R. n. 1744 del 27/10/2025 – *“Atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n.23/2004. Aggiornamento della Modulistica unificata Regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario”*

L'art. 17 quater di cui alla L.R. 23/2004 detta disposizioni sulla “Regolarizzazione sismica delle opere” che trovano applicazione in caso di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio e in caso di tolleranze costruttive, qualora le difformità abbiano riguardato le strutture dell’immobile o comunque comportino effetti sulle stesse o sulla risposta delle medesime all’azione sismica.



*La volontà del legislatore statale, recepita dalla legge regionale, è di assicurare che, nel corso di ogni procedimento di regolarizzazione edilizia, sia anche **verificata la sicurezza statica e sismica** delle costruzioni.*

*Questa finalità si sostanzia dunque nella previsione di una **fase procedimentale**, che si svolge o parallelamente a quella edilizia o autonomamente nei casi di tolleranze costruttive, in cui si procede ad accertare che le difformità da regolarizzare non abbiano inciso sui requisiti di sicurezza degli edifici, **con riferimento alla normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione degli interventi***



Naturalmente, a maggior ragione, ove ne ricorrano i presupposti, il tecnico incaricato può dimostrare che le opere rispettino già le NTC vigenti al momento della regolarizzazione (oggi NTC 2018), senza la necessità di interventi conformativi.

Il primo blocco del modulo serve a stabilire la "**catena di responsabilità**" e localizzare l'intervento.

- **Dati generali tecnico incaricato:** Deve essere un professionista iscritto a un Ordine/Collegio
- **Dati generali committente:** Può essere un privato o il legale rappresentante di una società.
- **Dati generali immobile:** Oltre all'indirizzo, è obbligatorio inserire le coordinate geografiche (Lat/Long) per l'esatta mappatura nella cartografia sismica regionale.
- **Contestualità:** Bisogna dichiarare se la regolarizzazione è allegata a un nuovo titolo sismico o se è un atto indipendente

MUR R1 - Prime scelte alternative

☐ MUR R.1. ALLEGATO a titolo sismico per la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale

In caso di Autorizzazione o Deposito
CONTESTUALE per opere
Conformative e/o per nuove opere di progetto
– “MUR R.1 diventa un allegato”

Art. 17-quater c. 3 L.R. 23/2004 prevede che: “Ove contestualmente alla sanatoria sismica sia prevista la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale, presentata un’unica documentazione strutturale relativa sia alle opere da sanare ai sensi degli articoli 17 o 17 bis, sia alle opere di progetto, al fine di una valutazione cumulativa degli effetti delle medesime opere sulla struttura e sulla risposta della stessa all’azione sismica”

Il tecnico abilitato dovrà avvalersi:
“MUR R1 – Regularizzazione strutturale “

+

“MUR” ordinariamente richiesto per il nuovo interventi

+

ILLUSTRAZIONE e analisi distinta degli effetti che sono derivati dalle opere da regolarizzare e di quelli che deriveranno dalla realizzazione delle nuove opere

+

VALUTAZIONE cumulativa degli effetti sulla struttura e sulla risposta della stessa all’azione sismica che tenga conto dei diversi interventi considerati

☐ MUR R.1. NON CONTESTUALE al titolo sismico per nuove opere di progetto

Il Modulo “MUR R1 -Regularizzazione strutturale”
Vive di vita propria – nel caso in cui non siano necessarie
opere conformative e/o nuove opere di progetto

Quadro 1 – Descrizione e inquadramento delle difformità

Quadro 2 – epoca di realizzazione

In questa sezione, il tecnico **descrive** la natura delle difformità e la fattispecie giuridica in cui ricade secondo la L.R. 23/2004:

- 1) Tolleranze costruttive: Per irregolarità minime (entro il 2%, o tra 2% e 6% in casi specifici);
- 2) Accertamento di conformità (art. 17 c. 1 e 2);
- 3) CILA in sanatoria (art. 16-bis c.1);
- 4) Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 10 del 1977;
- 5) Altra ipotesi: SANZIONE PECUNIARIA IN ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE

Epoca di realizzazione: Fondamentale per determinare quale normativa tecnica fosse vigente all'epoca dell'abuso. Può essere provata tramite documenti certi (catasto, foto aeree) o attestata dal tecnico in base alle caratteristiche costruttive. Atto notorio della proprietà.

Quadro 3 - Classificazione sismica del Comune e conformità alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere

(attenzione che potrebbe essere contestuale a nuove opere, secondo la prima scelta)

Il tecnico deve classificare l'intervento con riferimento all'epoca di realizzazione delle opere da regolarizzare



Conformità / Non conformità alle Norme Tecniche

Classificazione sismica / Non sismica del Comune



Casi 1, 2 e 3

- **Caso 1:** Opere conformi alla norma tecnica dell'epoca in Comune già classificato sismico
(art. 17 quater c.1)
- **Caso 2:** Opere conformi alla norma tecnica dell'epoca in Comune all'epoca "Non Classificato".
(art. 17 quater c.2)
- **Caso 3:** Opere NON conformi che richiedono nuovi lavori per essere sanate.
(art. 17 quater c.4)

Quadro 4 – Definizione della rilevanza dell'intervento oggetto di sanatoria (da compilare per Caso 1 e Caso 3)

Qui si definisce l'impatto dell'opera sulla pubblica incolumità (Art. 94-bis D.P.R. 380/2001), tramite il ragionamento **ex post** “se l'intervento da sanare fosse progettato ora, quale procedimento amministrativo avrebbe?”

- **Interventi Rilevanti** (Categoria 1.A): Adeguamenti, miglioramenti, sopraelevazioni o edifici strategici (es. scuole, ospedali) in zona 2 ($PGA: 0,20 < a_g < 0,25$) richiedono **Autorizzazione Sismica**.
- **Interventi di Minore Rilevanza** (Categoria 1.B): Interventi locali o riparazioni in zone a minor sismicità (adeguamento e miglioramento $PGA: a_g < 0,2$) richiedono il **Deposito sismico**.
- **Privi di Rilevanza** (Categoria 1.C): privi di rilevanza **(1.C.a)** di cui all'**Allegato 1** alla D.G.R. 2272/2016 o VNS **(1.C.b)**, di cui all'**Allegato 2** alla D.G.R. 2272/2016

Caso **1.C.b** vanno equiparate agli IPRiPI, le “**Varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale**”

Modifiche progettuali minori realizzate nel corso dell'attuazione di un titolo abilitativo edilizio che non siano qualificabili come varianti sostanziali.

ATTENZIONE!

La rilevanza sismica delle **opere di conformazione** (per il Caso 3) va dichiarata nel successivo quadro 6

Quadro 5 – Asseverazione di conformità alla normativa tecnica e Allegati Tecnici (primo riquadro **Caso 1**, secondo riquadro **Caso 2**)

Questa è la parte sostanziale in cui **il tecnico assevera** (dichiara sotto responsabilità penale) la sicurezza dell'opera, cioè **la conformità dell'intervento da regolarizzare alla normativa dell'epoca di realizzazione**:

Normativa di riferimento: si indica la normativa tecnica rispetto alla quale le opere da regolarizzare sono conformi – In alternativa si può dichiarare la conformità alle norme attuali NTC 2018 (senza interventi conformativi) in luogo della conformità alle norme dell'epoca di realizzazione;

- Caso 1 - Allegati:

CASI **1.A - (Autorizzazione)** e **1.B - (Deposito)** Rif. DGR 1373/2011 (Progetto architettonico e Relazione di calcolo strutturale, Rilievo geometrico strutturale, Relazioni specialistiche - sui materiali e Piano di manutenzione, Relazioni geologiche e geotecniche, **Valutazione della sicurezza^(*)**, e Documentazione fotografica);

Caso **1.C.a – Privi di rilevanza**: rif. DGR 2272/2016 Allegato 1 (codici IPRiPi L0, L1, L2 e i relativi elaborati);

Caso **1.C.b – VNS**: rif. DGR 2272/2016 Allegato 2 (codici VNS e i relativi elaborati)

()Valutazione della sicurezza (Cap. 8.3 NTC 2018): La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un **procedimento quantitativo e non qualitativo**; tale valutazione deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.*

Quadro 5 – Asseverazione di conformità alla normativa tecnica e Allegati Tecnici (primo riquadro **Caso 1**, secondo riquadro **Caso 2**)

▶ Ulteriori allegati: CASI **1.A**, **1.B**, **1.C.a**, **1.C.b**

- Certificato di collaudo statico/dichiarazione di regolare esecuzione/ certificato di rispondenza (ove disponibile ai fini dell'attestazione del rispetto delle opere alla normativa sismica del tempo d'esecuzione);

↓
Ovviamente si tratta di certificati di collaudo che ha considerato anche le difformità che si stanno regolarizzando

- Elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive (nel caso di regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili)

↓
In caso di regolarizzazione in assenza di pratica edilizia

• Caso 2 – Allegati:

- Relazione tecnica **sintetica** a dimostrazione del rispetto delle norme tecniche dell'epoca ovvero NTC 18;
- Elaborati strutturali grafici, descrittivi, di calcolo esplicativi della relazione tecnica sintetica;
- Elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive (nel caso di regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili) ➡ Solo in caso di regolarizzazione in assenza di pratica edilizia

- la rispondenza delle opere da regolarizzare alla normativa sismica vigente al tempo della realizzazione potrà essere dimostrata anche allegando copia del certificato di collaudo/dichiarazione di regolare esecuzione ovvero il c.d. "certificato di rispondenza" di cui agli art. 28 L. n. 64/1974 e art. 62, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. La normativa riconosce infatti espressamente pieno valore a tali certificati nell'attestare la rispondenza delle opere considerate alla normativa antisismica del tempo dell'esecuzione.

Quadro 6 - Lavori di conformazione (Caso 3)

Quadro 7 - rimborsi

- Interventi Conformativi (**Caso 3**): laddove la difformità non è conforme alle norme tecniche dell'epoca di realizzazione è necessario prevedere anche lavori strutturali necessari per conformare le opere alle **NTC 2018**

Conformazione con **Autorizzazione Sismica in sanatoria**, MUR A1, MUR A2 e MUR A4

Conformazione con **Deposito sismico in sanatoria**, MUR D1, MUR D2 e MUR A4

Conformazione con **Privi di Rilevanza in sanatoria**, MUR A1/D1

- 
- Denuncia lavori art. 65 (**Rilevante, Minor rilevanza e privo di rilevanza**)
 - Collaudo finale art. 67** del D.P.R. 380, **Dichiarazione di Regolare Esecuzione art. 67 c. 8-ter**

- Per gli interventi conformativi aventi rilevanza strutturale **non** è previsto il **MUR A3/D3** poiché tali opere, necessarie ai fini della sanatoria, comportano in ogni caso l'allegazione contestuale del progetto architettonico e strutturale, corredata dalla relativa attestazione di conformità all'interno del MUR A1/D1
- Quadro 7 - Rimborso forfettario: Sezione dedicata al pagamento delle spese istruttorie alla struttura tecnica sismica, con indicazione degli estremi di pagamento (PagoPA, bonifico). Allegato C, anche per i privi di rilevanza/VNS in sanatoria vi è un rimborso forfettario.
- MUR R.1 Allegati: Procura Speciale e attestazione di pagamento dell'imposta di bollo e firma del dichiarante.

Note alla Tabella C

Tabella C

Rimborso forfettario spese istruttorie relative a
pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004) (*)

Regolarizzazione strutturale (art. 17 quater L.R. 23/2004)			TOTALE
Tipo di intervento	Importo in euro	N. di unità strutturali	Importo
☐ Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi rilevanti caso 1-A (A.1, A.2, A.3, A.4.1, A.4.2)	DOPPIO del rimborso corrispondente al tipo di intervento rilevante da sanare		
☐ Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi di minore rilevanza caso 1-B (B.1, B.2, B.3, B.4)	DOPPIO del rimborso corrispondente al tipo di intervento di minore rilevanza da sanare		
☐ Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi privi di rilevanza caso 1-C (IPRIPI / VNS "in sanatoria")	€ 150		
☐ Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 in zone N.C. caso 2	€ 100		
☐ Regolarizzazione strutturale con interventi conformativi di cui al modulo MUR R1 caso 3 (**)	☐ Autorizzazione sismica a sanatoria	DOPPIO di quanto richiesto per il titolo sismico in sanatoria prevalente (**)	
	☐ Deposito a sanatoria		
☐ Intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità a sanatoria	€ 150		

(*) Nel caso di controllo a campione delle pratiche, così come definito nell'ambito della propria autonomia organizzativa dai rispettivi Enti Locali, l'importo indicato in tabella è comunque dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello Unico).

(**) In ipotesi di regolarizzazione strutturale con interventi conformativi (Caso 3), la quantificazione del rimborso forfettario è parametrata al titolo sismico considerato prevalente tra quello richiesto per la sanatoria, in ragione della rilevanza della difformità da sanare, e quello previsto per l'intervento conformativo.

- l'importo di 150 euro per la "modulo MUR R1 interventi privi di rilevanza **caso 1.C (a. IPRiPI / b. VNS "in sanatoria")**", rimborso forfettario complessivo dovuto per la pratica, indipendentemente dal numero di interventi;
- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre a distinti interventi del Caso 1 (Caso 1.A, 1.B. o 1.C.a o 1.C.b.) la quantificazione del rimborso è operata con riferimento all'**intervento di maggiore rilevanza, considerata l'assorbenza della pratica minore nella maggiore**;
- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da **ricondurre al Caso 1 ed al Caso 2**, il rimborso da versare è definito come somma dei rimborsi rispettivamente previsti per le due distinte casistiche.
- Nel caso di regolarizzazione strutturale di cui all'art. 17-quater della L.R. 23/2004 realizzata contestualmente a nuovi interventi, il rimborso da versare è definito come somma del rimborso forfettario dovuto per la regolarizzazione (Tabella C) e del rimborso forfettario relativo ai nuovi interventi (Tabella A o Tabella B). II.

Obbligo di collaudo per l'agibilità di opere oggetto di regolarizzazione strutturale

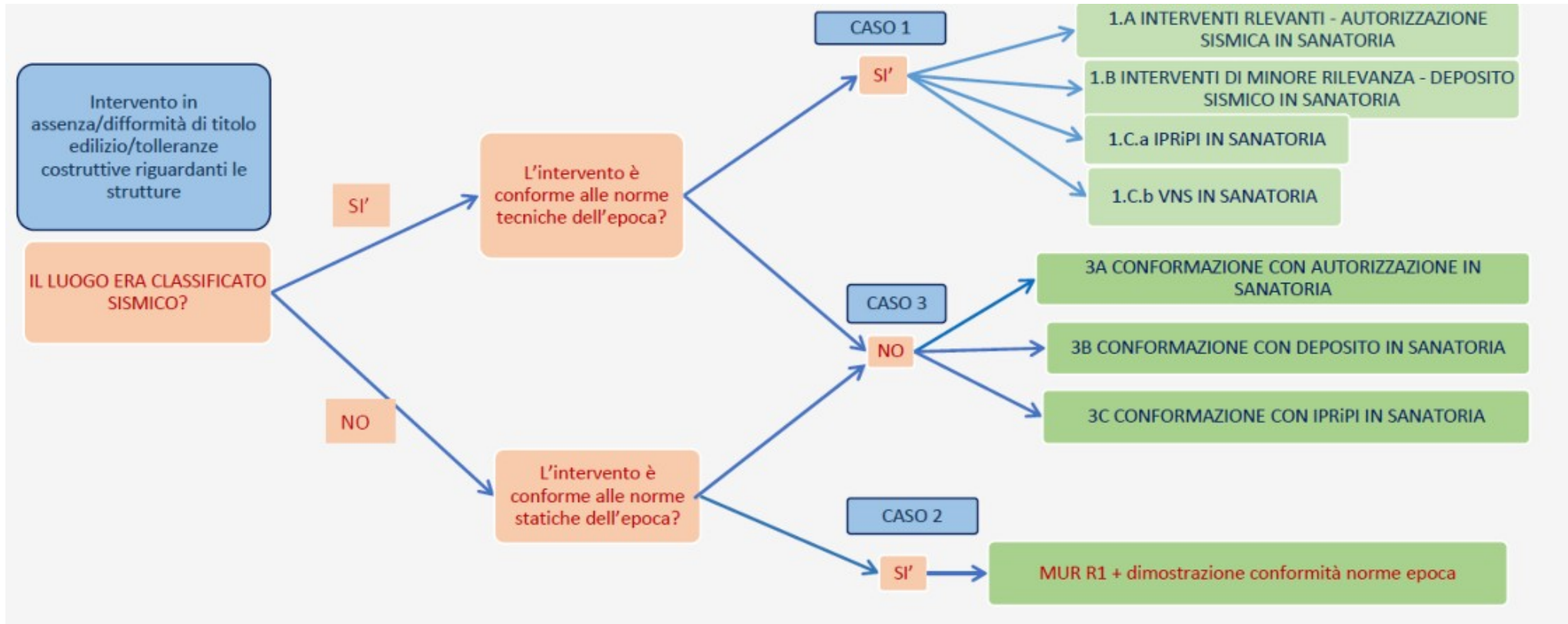
“II.1 Obbligo di collaudo per l'agibilità di opere oggetto di regolarizzazione strutturale senza interventi.

*Per le ipotesi di cui ai **Casi 1 e 2**, che quindi **non necessitano di opere conformative** alle NTC attualmente in vigore, la regolarizzazione strutturale si ritiene conclusa con la corretta definizione della procedura sopra esposta.*

*Tuttavia, ai fini dell'acquisizione o dell'aggiornamento dell'agibilità, se le opere oggetto di sanatoria non erano state collaudate al tempo della realizzazione, sarà comunque necessaria la **produzione del certificato di collaudo statico** ovvero di certificazioni equivalenti: la dichiarazione di regolare esecuzione ove prevista, **la valutazione della sicurezza**, il certificato di idoneità statica, etc. (come prescritto dalla normativa ai fini del completamento dei procedimenti ordinari).”*

Attenzione alla VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA capitoli 8.3 delle NTC 2018, C8.3 e principi fondamentali C2.1 della circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Riassunto



Riassunto

Foglio1

TIPO DI REGOLARIZZAZIONE	CONFORMITÀ NTC	TIPO INTERVENTO (Art.94bis)	MUR R.1 QUADRO 4	MUR R.1 QUADRO 5	PROCEDIMENTO	RIMBORSO FORFETTARIO
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ	EPOCA REALIZZAZIONE	RILEVANTI	CASO 1.A	NTC EPOCA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	Doppio Rimb. Tab. A
		MINOR RILEVANZA	CASO 1.B		DEPOSITO SISMICO	Doppio Rimb. Tab. B
		PRIVI DI RILEVANZA	CASO 1.C a)		IPIPI IN SANATORIA	€ 150,00
		VNS	CASO 1.C b)		VNS IN SANATORIA	€ 150,00
TOLLERANZE COSTRUTTIVE	EPOCA REALIZZAZIONE	RILEVANTI	CASO 1.A	NTC EPOCA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	Doppio Rimb. Tab. A
		MINOR RILEVANZA	CASO 1.B		DEPOSITO SISMICO	Doppio Rimb. Tab. B
		PRIVI DI RILEVANZA	CASO 1.C a)		IPIPI IN SANATORIA	€ 150,00
		VNS	CASO 1.C b)		VNS IN SANATORIA	€ 150,00

CASO 1

TIPO DI REGOLARIZZAZIONE (MUR R.1 - QUADRO 1)	CONFORMITÀ NTC	TIPO DI INTERVENTO DA SANARE (art. 94 bis)	MUR R.1 - QUADRO 4	MUR R.1 - QUADRO 5 (ASSENZA DI OPERE)	PROCEDIMENTO	MODULI	ELABORATI PRINCIPALI	ULTERIORI ELABORATI	RIMBORSO FORFETTARIO (TABELLA C)
Accertamento di conformità	Epoca di realizzazione opere da regolarizzare	TUTTI	- (DA NON COMPILARE)	NTC EPOCA	NESSUNO	R.1	RELAZIONE + ELABORATI DESCRITTIVI	Elaborato grafico delle tolleranze al fini della stipula dei rogiti notarili	€ 100,00
Accertamento di conformità									
Tolleranze costruttive									
Varianti ante '77									
Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione									

CASO 2

TIPO DI INTERVENTO DA SANARE	MUR R.1 - QUADRO 4	MUR R.1 - QUADRO 6 (CON OPERE)	PROCEDIMENTO (art. 94-bis)	MODULI	ELABORATI PRINCIPALI	RIMBORSO FORFETTARIO (TABELLA C)
RILEVANTE	CASO 1.A	CASO 3 - rilevanti	AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA	R.1 A.1/D.1 + A.2 + A.4/D.4 (se dovuto)	DGR 1373/2011	Doppio del rimborso dell'intervento di riferimento - Tabella A
MINOR RILEVANZA	CASO 1.B	CASO 3 - minor rilevanza	DEPOSITO SISMICO IN SANATORIA	R.1 A.1/D.1 + D.2 + A.4/D.4 (se dovuto)	DGR 1373/2011	Doppio del rimborso dell'intervento di riferimento - Tabella B
PRIVO DI RILEVANZA	CASO 1.C a)	CASO 3 - privo di rilevanza	IPIPI IN SANATORIA (DGR 2272/2016 - ALLEGATO 1)	R.1 A.1/D.1	DGR 2272/2016 - Allegato 1	150€

CASO 3

Prevalenza, ex post, sanatoria e contestuale nuovo progetto

- Si segue l'ordinaria regola della **PREVALENZA**: il titolo richiesto per l'intervento di maggiore rilevanza sarà unico e comprensivo anche degli interventi minori o privi di rilevanza. Analogamente per i rimborsi forfettari facendo attenzione alle note della D.G.R.
- Ragionamento **ex post** “**se l'intervento da sanare fosse progettato ora, quale procedimento amministrativo avrebbe?**”
- REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE NELL'AMBITO DELLA PRATICA SISMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'art. 17-quater comma 3 L.R 23/2004 prevede che contestualmente alla sanatoria strutturale possono essere previsti anche nuovi interventi aventi rilevanza strutturale, ed è possibile presentare un'unica documentazione strutturale relativa sia alle opere da sanare sia alle opere di progetto, al fine di una valutazione cumulativa degli effetti delle medesime opere sulla struttura e sulla risposta della stessa all'azione sismica:

I procedimenti amministrativi aperti saranno **due e dovranno essere chiusi entrambi:**

- 1) **Istanza al competente ufficio Sismico** (autorizzazione/deposito in sanatoria e/o ordinari) – se l'ufficio sismico svolge funzioni anche per altri Comuni la pratica sismica **arriverà dal Comune in cui si svolge il lavoro** (tale comunicazione evidenzia e manifesta la correttezza del titolo edilizio e dei vincoli del territoriali da parte del Comune);
- 2) **Denuncia lavori al SUE del Comune in cui si svolge il lavoro** (tale comunicazione, può essere contestuale al titolo sismico o può essere successiva; sarà necessaria per Autorizzazione, depositi, interventi locali ed anche per i Privi di Rilevanza disciplinati/progettati dalle NTC);

entrambi si chiudono con Collaudo o Dichiarazione di Regolare Esecuzione, oltre ad attestazione di rispondenza.

Note Modulo A1/D1

- “dichiarano inoltre” nel modulo A1/D1:

e che tali interventi **rispettano**:

☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
☐ le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;
☐ la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico

DICHIARANO INOLTRE

Che il presente intervento:

- NON riguarda opere di interesse statale e/o a lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020);
- NON riguarda opere soggette alla verifica del progetto di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023^(*);

E che gli interventi consistono in opere soggette ad autorizzazione/deposito ai sensi della L.R. n. 19/2008, di competenza:

- ☐ della **STRUTTURA TECNICA TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN MATERIA SISMICA del Comune/Unione/Provincia**;
- ☐ della **STRUTTURA TECNICA REGIONALE, in quanto OPERE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE** ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b, della L.R. n. 13/2015 e delle deliberazioni attuative (DGR 1190/2021; DGR 1343/2021 e 2155/2021 e s.m.i.) e in particolare:
 - ☐ punto dell'**Elenco A** alla DGR 1190/2021 "Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di rilevanza sovracomunale" in quanto trattasi di _____ ;
 - ☐ punto dell'**Elenco B** alla DGR 1190/2021 "Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso di rilevanza sovracomunale" in quanto trattasi di _____ ;

li

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (*)

(timbro e firma)

(*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.

IL DOCUMENTO MUR R.1 (Rev. gennaio 2026) DGR 1744/2025



Si ringrazia per l'attenzione